



Delibera della Giunta Regionale n. 816 del 26/11/2010

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 4 Legislativo-Osservatorio sulle pronunce giurisdiz. in materia legislativa

Oggetto dell'Atto:

INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 11/2010 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO", DEI PROCEDIMENTI REGIONALI INCOMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI COGENTI DELLA C.D. "DIRETTIVA SERVIZI".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (di seguito denominata *direttiva servizi*), persegue come obiettivi principali:
 - a.1) la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi;
 - a.2) la promozione della qualità dei servizi;
 - a.3) il rafforzamento dei diritti dei destinatari in quanto utenti di tali servizi;
 - a.4) la cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati;e che, per il raggiungimento di tali obiettivi, prevede disposizioni volte a semplificare il quadro normativo e amministrativo anche mediante l'eliminazione degli ostacoli giuridici allo sviluppo dei servizi;
- b) che la direttiva servizi contiene un elenco di requisiti vietati (art. 14) e un elenco di requisiti da valutare in base ai criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità (art. 15);
- c) che l'art.9 della direttiva servizi consente di mantenere un regime di autorizzazione solo se non discriminatorio, giustificato da motivi imperativi di interesse generale e proporzionato, nel senso che l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva;
- d) che, nei casi previsti dall'art.12 della direttiva servizi, i titoli abilitativi sono rilasciati per una durata limitata e non è consentita la procedura di rinnovo automatico, né è possibile accordare vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
- e) che il termine ultimo per il recepimento della direttiva servizi è scaduto il 28/12/2009;
- f) che la direttiva servizi è stata recepita con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che persegue obiettivi di crescita economica, semplificazione amministrativa, riduzione degli oneri amministrativi, nonché assicurare agli utenti un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale;
- g) che l'art. 84 del D.Lgs. n. 59/2010 che prevede che ciascuna Regione adotti la normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali del decreto stesso;
- h) che la Regione, ai sensi del precitato D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art.3 della Legge Regionale 11 dicembre 2008, n. 18 "Legge comunitaria regionale", ha approvato il Regolamento n. 11/2010 al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi comunitari ed evitare di incorrere in procedure di infrazione;
- i) che l'art. 3 del Regolamento n. 11/2010 attribuisce, in particolare, alla Giunta regionale il compito di individuare "nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5, 6";
- j) che, in virtù del primato della normativa comunitaria sull'ordinamento interno, il rispetto dei vincoli comunitari è assicurato anche dagli organi amministrativi, nell'esercizio dei poteri di autotutela mediante la disapplicazione delle disposizioni normative regionali contrastanti con puntuali norme comunitarie direttamente applicabili;

CONSIDERATO:

- a) che la Regione ha partecipato a specifici coordinamenti tecnici con tutte le Regioni per affrontare, con una metodologia il più possibile omogenea, le problematiche sottese alla attuazione della direttiva servizi, in collaborazione con il Dipartimento Politiche Comunitarie;
- b) che il Settore Legislativo dell'AGC 01 ha proceduto alla fase di monitoraggio, consistente in una prima ricognizione dei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi, e che tale fase è stata svolta con l'apporto delle Aree Generali di Coordinamento interessate (AA.GG.C. 05, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18) e con la collaborazione dei rappresentanti degli Sportelli Unici per le Attività Produttive;

RITENUTA la necessità di intervenire nelle seguenti materie prevedendo la disapplicazione delle parti procedurali recate delle disposizioni sotto indicate:

a)	<i>commercio</i> (art. 2, comma 4, art. 15, comma 1 e art. 41, comma 1 della L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale").	All. A
b)	<i>artigianato</i> (art. 3, comma 2 della L.R. 28 febbraio 1987, n. 11 "Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato").	All. B
c)	<i>strutture turistico-ricettive</i> (art. 1, comma 5, art. 2 e art. 6 della L.R. 10 maggio 2001, n. 5 "Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast"; art. 9 della L.R. 24 novembre 2001, n. 17 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"; art. 7, art. 8 e art. 14 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13 "Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta").	All. C
d)	<i>agenzie di viaggi e turismo</i> (DGR 10 marzo 1999, n. 1278; DGR 23 dicembre 1998, n. 9037).	All. D
e)	<i>agricoltura</i> (art. 7 della L.R. 6 novembre 2008, n. 15 "Disciplina per l'attività di agriturismo").	All. E

PRESO ATTO:

- a) che in ossequio alle disposizioni di semplificazione introdotte dall'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha riformulato interamente l'articolo 19 della legge n. 241/1990, è stata prevista la segnalazione certificata di inizio attività in luogo della autorizzazione o della dichiarazione di inizio di attività in tutti i casi in cui "il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge... e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale...";
- b) che, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 11/2010, il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione consiliare competente, che si esprime sui termini di cui alla L.R. 18/10/2005, n. 17 "Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo";

RITENUTO:

- a) che, al fine di assicurare la tempestiva ed uniforme applicazione delle modifiche recate alla normativa regionale, le aree generali di coordinamento competenti in materia, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento, provvederanno ad emanare circolari esplicative con la nuova modulistica semplificata relativa ai procedimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva "servizi";
- b) che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 18/2008 (Legge comunitaria regionale), la Giunta regionale si impegna ad effettuare la verifica annuale dello stato di avanzamento degli interventi regionali per

l'attuazione della direttiva servizi al fine di procedere ad ulteriori disapplicazioni delle disposizioni regionali che risultino in contrasto con la direttiva servizi e con il regolamento n.11/2010;

- c) di provvedere con successivo disegno di legge ad abrogare esplicitamente le disposizioni in contrasto con la normativa comunitaria;

VISTA la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2008, n. 18 "Legge comunitaria regionale";

VISTO il Regolamento n. 11 del 2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTA la Legge Regionale 17 ottobre 2005, n.17 "Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo";

VISTA la Legge 30 luglio 2010, n.122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare gli allegati A, B, C, D ed E che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che, per l'effetto, è disposta la disapplicazione delle parti procedurali recate dalle disposizioni regionali risultate in contrasto con gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva servizi e con il regolamento regionale n.11/2010;
3. di provvedere alla verifica annuale dello stato di avanzamento degli interventi regionali per l'attuazione della direttiva servizi al fine di procedere ad ulteriori disapplicazioni delle disposizioni regionali che risultino in contrasto con la direttiva servizi e con il regolamento n.11/2010;
4. di provvedere con successivo disegno di legge ad abrogare esplicitamente le disposizioni in contrasto con la normativa comunitaria;
5. di inviare il presente provvedimento alla Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art.3, comma 3, del "Regolamento di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (Regolamento n.11/2010);
6. di dare mandato alle Aree Generali di Coordinamento nn.11 e 13 di emanare, entro 30 giorni dal perfezionamento della presente delibera, circolare esplicativa in ordine agli effetti della disapplicazione sui procedimenti di propria competenza o di competenza degli enti locali sulla base di quanto previsto negli allegati A, B, C, D ed E e di predisporre la modulistica semplificata da pubblicare sul sito istituzionale della Regione;

7. di esplicitare che la presente delibera diverrà esecutiva in esito all'intervenuto parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.17/2005;
8. di dare mandato al Dirigente del Settore Legislativo di vigilare sulla corretta attuazione della presente delibera;
9. di trasmettere, ad intervenuta esecutività, la presente delibera al Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'UE e per l'implementazione del sistema IMI (*Internal Market Information*);
10. di trasmettere il presente provvedimento alle AA.GG.C. n.11 e 13 per gli adempimenti di competenza e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.